

# CASSAZIONE PENALE

RIVISTA MENSILE DI GIURISPRUDENZA

Vol. XLIV - INDICI GENERALI

2004

DIRETTA DA  
GIORGIO LATTANZI



DOTT. A. GIUFFRÈ EDITORE

Altrettanto utile sarebbe una modifica che consentisse al g.u.p. di definire il procedimento minorile, oltre che con la pena sostitutiva anche con sentenza di condanna a pena di reclusione entro gli anni due. Ciò consentirebbe ancor più di definire la gran parte dei procedimenti in sede di udienza preliminare, pur se attualmente la recente riforma del rito abbreviato ha già consentito di ridurre a limiti residuali il ricorso al dibattimento.

Si insiste nel esprimere forti perplessità su recenti progetti di legge già all'esame del Parlamento che appaiono in contrasto con l'esigenza di recupero del minore deviante e sembrano privilegiare un atteggiamento repressivo controproducente, come ripetutamente segnalato dagli esponenti più attenti della cultura giurisdizionale minorile.

Approvare la riforma così come articolata significherebbe, tra gli altri aspetti negativi indicati nella presente relazione, ridurre al minimo le effettive possibilità di intervento parallelo ed incrociato tra civile e penale nel caso di reati compiuti da minori infraquattordicenni, settore delicatissimo che esige un'opera quotidiana di prevenzione da parte di p.m. e giudici minorili a tempo pieno e appartenenti ad una struttura giudiziaria autonoma come quella attuale, che non si ritiene meriti lo smantellamento.

In ordine alla situazione dei Servizi sociali ed all'applicazione della legge sull'adozione ordinaria e internazionale si rimanda alla dettagliata e compiuta relazione del Presidente del Tribunale per i minorenni che si condivide integralmente.

Nel concludere la presente relazione, lo scrivente rinnova al sig. Procuratore generale la raccomandazione di insistere, nella relazione inaugurale, sulla necessità di una vera e propria «rivoluzione culturale» etico-educativa, che tutti i rappresentanti della società degli adulti debbono assolutamente realizzare, se intendono, sinceramente, rimuovere dal futuro dei nostri figli quel magma di indifferenza e accettazione nei confronti di un vissuto quotidiano illegale ed impunito.

Si tratta di una esigenza molto forte, particolarmente nel momento attuale, che vede tangibile, reale, e non più solo imminente, il pericolo che la nostra società diffonda una sorta di *de-regulation*, basata esclusivamente sul potere del denaro, così divenendo, per i nostri ragazzi, la peggior educatrice possibile.

GIOVANNI INGRASCI  
(Procuratore della Repubblica presso  
il Tribunale per i minorenni di Milano)

## RIFLESSIONI CLINICHE E CRIMINOLOGICHE SUL «CASO CHIAVENNA»

SOMMARIO: 1. Premessa. — 2. Il difficile rapporto tra il «sapere» medico-scientifico e le esigenze del diritto. — 3. Analisi del caso: criteriologia. — 3.1. Le diverse figure professionali coinvolte nel corso del procedimento. — 3.2. Alcune considerazioni cliniche e criminologiche. — 4. Brevi note conclusive.

1. *Premessa.* — Il «caso Chiavenna» rappresenta, oltre ad un evento drammatico ed un episodio capace di suscitare un'intensa reazione sociale, un fatto giudiziario significativamente rilevante sia per gli aspetti processual-penalistici (1) sia per quelli medico-forensi. Sotto quest'ultimo profilo può infatti rilevarsi, tra le altre ragioni, l'importanza esercitata in sede processuale da diverse figure professionali (medici-legali, psichiatri, criminologi, psicologi, psicopedagogisti) che, mediante il proprio apporto tecnico, contribuirono a loro modo nella formulazione delle diverse valutazioni e decisioni della magistratura (2).

Degne di nota e di approfondimento sono pure le differenti diagnosi psichiatriche formulate nel corso dei successivi accertamenti tecnici, la diversa valutazione psichiatrico-forense cui giunsero i consulenti ed i periti intervenuti e le divergenti decisioni emesse dagli organi giudicanti (3). Tali difformità di giudizio infatti, al di là dell'indiscutibile discrezionalità valutativa della magistratura (4), traggono origine, senza dubbio, dalla «relativa incertezza» del concetto di infermità mentale (5) e dalla «certa peculiarità» della diagnosi psichiatrica (6). Questa in realtà,

(1) Per un'attenta trattazione di questi aspetti v. DELLA BELLA, KING, *Il caso «Chiavenna»: le differenti motivazioni del giudice di primo e di secondo grado in tema di capacità di intendere e volere e di circostanze del reato, retro*, n. 236.

(2) Per un approfondimento sulle diverse decisioni della magistratura ed una lettura «ragionata» di ampi stralci delle sentenze v. DELLA BELLA, BIANCHETTI, *Il caso «Chiavenna», in questa rivista*, 2003, p. 2816, n. 836.

(3) È infatti raro riscontrare, anche in procedimenti penali complessi, un succedersi di giudizi contrastanti come nel caso in esame. È sufficiente infatti citare che una delle tre minori fu ritenuta capace di intendere e di volere dai consulenti del p.m., totalmente incapace dai periti del g.u.p., seminferma di mente dai giudici della corte d'appello.

(4) In tal senso la magistratura ha formulato il proprio convincimento in modo del tutto libero ed autonomo, dissentendo a volte da quanto espresso dai propri periti e ricorrendo in alcuni passaggi al solo apporto tecnico dei propri componenti laici. L'organo d'appello ritenne infatti del tutto sufficiente il materiale peritale acquisito e pertanto di essere in grado di decidere senza alcun approfondimento supplementare.

(5) Quando si parla di «capacità di intendere e di volere», di «vizio di mente», di «immaturità» e di «infermità», non si mette in discussione alcuna «verità», ma si impiegano semplici convenzioni-finzioni del tipo del «come se», cioè concetti in vario grado carenti di obiettività e di scientificità. Si ricorre ad essi perché è necessario trovare ed usare una qualche forma di linguaggio comune, che consenta di intendersi e di comunicare nell'ambito della psichiatria forense e per rispondere alle esigenze del diritto. V., sull'argomento, FURNARI-ROSSO, *Problemi metodologici e scopi della perizia psichiatrica sull'imputato*, in *Riv. it. med. leg.*, Giuffrè, 1992; PONTI-MERZAGORA, *Psichiatria e giustizia*, Cortina, 1993; SELMINI, *I confini della responsabilità*, ESI, 1998.

(6) Per rispondere ai quesiti del giudice, il perito non possiede strumenti oggettivi di misurazione, ma deve affidarsi a «convenzioni-finzioni», fruibili, trasferibili e comprensibili. «La credibilità del suo elaborato deriva dal fatto che egli utilizza una metodologia rigorosa, che consiste nel: 1. formulare una

per quanto in grado di consentire una riconduzione dei sintomi clinici rilevati in specifici quadri morbosi dai contorni definiti, permettendo in altre parole una classificazione di tipo nosografico (7), è caratterizzata non solo dall'intrinseca «limitatezza» delle scienze umane ma anche da una certa «soggettività» di giudizio: il rilievo, la valutazione del fenomeno psichiatrico e la stessa diagnosi scaturiscono, infatti, anche dall'interazione di due soggettività, quella dell'osservatore e quella dell'«osservato» (8).

Diversa appare pertanto non solo la valutazione «soggettiva» che ne può derivare, ma anche la collocazione che il valore del termine «malattia mentale» (9) può ricevere a seconda che ci si trovi in ambito psichiatrico clinico (volto essenzialmente a determinare la natura di una sindrome) ovvero in quello psichiatrico forense (indirizzato ad effettuare una valutazione psicopatologica di un comportamento criminale). Difforme può anche essere il «percorso metodologico» che l'esperto, chiamato ad esprimersi in tema di imputabilità, è tenuto a fare: egli, infatti, una volta esaurita l'indispensabile analisi psicopatologica ed attribuzione nosografica, si trova costretto a dover scegliere se conferire o meno un significato ed un valore di malattia alla condotta posta in essere del soggetto periziato (10).

Ebbene, la molteplicità delle opinioni espresse dalle diverse figure professionali coinvolte nel «caso Chiavenna» offrono lo spunto, sulla scorta di tali prime considerazioni, ad un approfondimento riflessivo di alcune tematiche al fine di offrire una migliore comprensione e differenziazione dei diversi giudizi che si sono susseguiti nel caso di specie.

2. *Il difficile rapporto tra il «sapere» medico-scientifico e le esigenze del diritto.* — Volendo principiare la presente trattazione per mezzo di un'analisi dottrinale di alcune tematiche, occorre anzitutto considerare quanto l'istituto della perizia sia nel nostro sistema giuridico considerato con qualche difficoltà dal legislatore, mostrandosi questi piuttosto restio ad ammettere nel processo penale contributi di scienze non giuridiche (11). Alla base di tale atteggiamento vi può

diagnosi psichiatrica (criterio clinico); 2. esaminare qualità e quantità di compromissione delle funzioni psichiche (criterio psicopatologico); 3. analizzare compiutamente il fatto reato, di cui già deve essere certa o altamente probabile l'attribuzione al periziando (criterio giuridico); 4. vedere se il comportamento criminale cui è riferita l'indagine peritale è o meno sintomatico di quella specifica patologia psichica (criterio medico-legale e criminologico); 5. specificare il tipo e grado di compromissione della capacità del soggetto in esame, in relazione al fatto che la costellazione psicopatologica sia in fase florida o spenta, rappresenti un quadro di stato o dinamico (criterio forense). Ed è a questi livelli che più acutamente si fa sentire il problema della rilevazione, codificazione, decodificazione, valutazione dei segni, dei messaggi, dei sintomi emessi dal periziando (...). Raggiungere tale obiettivo significa procedere — per volontà del legislatore — ad una discutibile e controversa associazione tra categorie psicopatologiche e categorie giuridiche (criterio psicopatologico-normativo). Secondo questo criterio, costituiscono vizio (parziale o totale) di mente solo quei disturbi che comportano alterazioni patologiche di una o più funzioni psichiche, a loro volta esprimendosi sintomaticamente nell'atto criminale, che in tal modo assume significato e valore di malattia.» in FURNARI-ROSSO, *op. cit.*, p. 504.

(7) Per quanto riguarda le categorie cliniche che si debbono (possono) associare a quelle giuridiche la giurisprudenza, a parte inevitabili eccezioni, «tende ad ancorare la nozione di infermità di mente ad un tipo di classificazione fondata sui criteri clinici circoscritti e delimitati: di conseguenza, il valore di malattia dovrebbe essere riconosciuto solo a quei disturbi psicopatologici rientranti in una nosografia cosiddetta "maggiorata"» in FURNARI, ROSSO, *op. cit.*, p. 507.

(8) Mentre la medicina organica si avvale di strumenti di valutazione relativamente oggettivi (si pensi alla misurazione delle variabili fisiche che le indagini strumentali consentono di fare), la diagnosi psichiatrica si fonda, essenzialmente, sull'interazione dinamica tra «osservatore» ed «osservato». V. al riguardo, tra i molti manuali di psichiatria, GIBERTI-ROSSI, *Manuale di psichiatria*, Piccin & Valardi, 1996.

(9) «Malattia mentale» e «valore di malattia» sono due nozioni non necessariamente intercambiabili e non reciprocamente identificabili.

(10) Tale processo valutativo è stato definito «diagnosi plurimodale». V., in proposito, FURNARI-ROSSO, *op. cit.*, p. 505.

(11) Significativo a tal proposito è quanto emerso al Seminario di tirocinio e formazione professionale del CSM, tenutosi a Roma il 29 maggio 2003, in tema di «Introduzione della conoscenza scien-

essere da un lato una sorta di diffidenza verso quelli che sono i «limiti delle scienze umane» (12), nel fornire spiegazioni o giustificazioni di fatti costituenti reato, e, dall'altro, il timore che l'eccessivo bisogno di ricorrere a «spiegazioni» che sono solo «verosimilmente prevedibili come conseguenza» (13) possano ledere la forza precettiva della norma penale e la sua concreta applicazione.

È però anche vero che l'organo giudicante viene a trovarsi «costretto», a volte, ad avvalersi della figura del perito (14), soprattutto nelle situazioni in cui la complessità del caso richieda la padronanza di specifiche cognizioni tecnico-scientifiche, senza con ciò «abdicare» dal ruolo — e ciò è utile ricordarlo — di essere sempre e comunque il *peritus peritorum* (15). Egli, infatti, può liberamente apprezzare quanto espresso dall'esperto incaricato, non essendo affatto obbligato a conformarsi alle conclusioni del proprio consulente: può farlo in parte o dissentire completamente, esigere una controperizia, può chiedere un completamento od un chiarimento della stessa oppure anche un'integrazione dell'elaborato quando, dal momento in cui è stata disposta, siano affiorati elementi nuovi dotati di una certa rilevanza.

La professionalità richiesta al perito o al consulente tecnico chiamato a collaborare con magistrati ed avvocati risulta pertanto caratterizzata da un'indubbia complessità, posto che essa è più ampia e per molti aspetti differente da quella richiesta in situazioni meramente cliniche, diagnostiche o terapeutiche (16). La professionalità del perito chiama inevitabilmente in causa non

tifica nel processo civile e penale». In tale sede fu precisata la volontà di offrire un contributo alla formazione dei magistrati sulle questioni scientifiche, ponendosi nella prospettiva di «ridurre le "distanze culturali" tra il mondo giudiziario e il mondo scientifico». Venne sottolineato quanto «la cultura della scienza fondi quella del diritto e viceversa, e come il sodalizio di diritto e scienza produca il sapere sociale sotteso alle dinamiche processuali sia nei paesi di tradizione giuridica "continentale" sia in quelli di "common law"». In Atti del Seminario, inediti.

(12) «Sui limiti delle capacità predittive (...) occorre precisare che il formulare previsioni sull'evolvere dei fenomeni sociali e sul comportamento degli uomini — e pertanto anche sul comportamento delittuoso — si scontra con il fatto che non esistono né leggi di natura, né istinti, né valori eterni che determinano la condotta umana, sia essa individuale o collettiva. Ciò che infatti differenzia il mondo inanimato da quello umano è il fatto che l'uomo non è mai "costretto" ad agire in un certo modo, ma è libero, sia pure in modo non totale, di scegliere la sua condotta: la quale è sì influenzata, e talora fortemente, dal sistema delle relazioni interpersonali, dagli obblighi legali, e dalle norme di costume, così come lo è dai fattori sociali, economici, familiari, situazionali e psicologici, ma alla fine la condotta è pur sempre rimessa alla scelta dell'individuo» in PONZI, *Compendio di Criminologia*, Cortina, 1999, p. 12-13.

(13) Corso, voce *Periti e perizia*, in *Enc. dir.*, Giuffrè, 1983, p. 101.

(14) Nei dizionari della lingua italiana gli aggettivi «perito» ed «esperto» si equivalgono ad indicare colui il quale è «sperimentato, pratico, abile e provato in talune arti o scienze o attività, sì da poter autorevolmente esprimere un giudizio in merito». Il sostantivo «perito» si riferisce invece a colui il quale «è provvisto di un titolo che lo autorizza ad esercitare una professione» oppure a «colui che è invitato a dare un suo parere dinanzi alla Corte». Il sostantivo, pertanto, corrisponde ad una qualifica conseguita attraverso un *curriculum* di studi (con verifica della competenza) oppure al solo fatto di fare perizie. In questa seconda ipotesi si può verificare l'assurdo per cui l'essere perito (ovverossia esperto) non è necessariamente un titolo per fare perizie ma, al contrario, il fare perizie rende automaticamente «perito» (esperto?) colui che le fa. V., in proposito, INTRONA, *I periti sono sempre esperti?*, in *Riv. it. med. leg.*, Giuffrè, 1982, p. 3; v. anche INTRONA, *Le scienze medico-forensi, le perizie, i periti*, in *Riv. it. med. leg.*, Giuffrè, 1988, p. 667.

(15) Con l'espressione «*iudex peritus peritorum*» non si vuole necessariamente intendere «l'ancronistica "presuntuosa capacità di onniscienza del giudice", ma piuttosto riaffermare la necessità di un superiore rigoroso esame sia del grado di attendibilità dei risultati offerti dalla scienza utilizzata dal perito, sia della consulenza e del parere espresso in relazione alle altre acquisizioni probatorie, sia, infine, delle varie soluzioni prospettate come possibili ma di diverso rilievo processuale» in PISANI, *Peritus peritorum*, in *L'indice penale*, 1971, p. 536.

(16) «Sia nella fase della cognizione sia in quella dell'esecuzione, la competenza del perito si limita a meri compiti diagnostico-valutativi e prognostici. Egli riversa nell'elaborato il suo sapere e con esso mette in gioco il proprio prestigio, senza che peraltro le sue considerazioni cliniche e psichiatrico-forensi siano di sicura utilità "valutativa" e "terapeutica" per il periziando o siano immuni da con-

solo la preparazione e l'esperienza casistica dell'esperto, ma anche la sua specifica competenza comunicativa: l'elaborato peritale, infatti, deve essere inteso come un «prodotto non monodisciplinare ma interdisciplinare nella sua utilizzazione» (17).

Per quanto perfetto dal punto di vista metodologico e corretto sul piano dell'apprezzamento diagnostico e valutativo, esso deve risultare comprensibile a chi, privo della stessa competenza scientifica e terminologica, sia intenzionato a comprenderne il «senso». In altre parole il lavoro tecnico «deve essere spiegato in modo tale da poter essere utilizzato in un contesto che non è più solamente tecnico» (18).

Può accadere infatti che il testo scritto appaia davvero ostico alla comprensione del magistrato, divenendo in realtà poco utilizzabile (19): esso può risultare troppo esiguo e sbrigativo, o, al contrario, prolisso ed inconcludente, oppure ancora, dogmatico, estremamente dottrinario o eccessivamente analitico, ma in realtà poco consistente per ciò che attiene al parere finale (20). Il rischio di tutto ciò è che il magistrato possa trovarsi, anche dinanzi a casi analoghi, a fruire di consulenze tecniche molto diverse fra loro sia nella forma che nella sostanza, trovandosi pertanto «disorientato» nel momento dell'apprezzamento e della valutazione dell'elaborato peritale.

Va peraltro rilevato il fatto che spesso le valutazioni diagnostiche in sede peritale vengono richieste nell'ambito di situazioni che possono definirsi «mal definite», vale a dire circostanze in cui la problematica sottoposta a giudizio presenti sin dall'inizio aspetti imprecisi, ambigui se non addirittura mancanti. Proprio in tali situazioni, in verità poi prevalenti, occorre considerare che tali ipotesi non prevedono affatto soluzioni «sicure» ed univoche, ma lasciano aperte alcune possibilità alternative tra loro. In tali circostanze è richiesto al perito un gran senso di responsabilità (21) e al magistrato la necessaria considerazione dell'epistemologia probabilistica e

testazioni e da critiche spesso «deboli» o palesemente errate da parte di altri periti successivamente nominati, meno preparati sul piano tecnico, ma più altisonanti sul piano professionale o accademico o magari semplicemente più idonei nel tradurre in un elaborato scritto le attese dei magistrati, dei difensori, dei *mass-media* o dell'opinione pubblica. L'attività peritale, in fondo, si esaurisce nell'esercizio di un potere poco dialettico, solo apparentemente aperto al contraddittorio. In realtà, essendo un prodotto della mente dal quale la soggettività è ineludibile, nella valutazione dell'importanza e del peso di una perizia entrano in gioco altri fattori che non sono quelli cosiddetti «scientifici», ma quelli legati alla credibilità e al credito di cui gode quel perito, agli obiettivi che chi giudica e chi difende vuole raggiungere e ad altri (...)» in FURNARI, *Trattato di psichiatria forense*, Utet, 2002, p. 651.

(17) QUADRIO-CLERICI, *La stesura della relazione peritale*, in MAGRIN (a cura di), *Guida al lavoro peritale*, Giuffrè, 2000, p. 145.

(18) QUADRIO-CLERICI, *op. cit.*, p. 146.

(19) Il punto è controverso sia dal punto di vista scientifico che da quello deontologico. «La trasparenza richiede in questi casi un linguaggio comprensibile ed una esposizione ordinata: i testi peritali sono destinati ad essere letti e interpretati da persone che non hanno la stessa cultura professionale, che sono abituate a ragionare secondo diversi criteri epistemologici, che non conoscono bene la terminologia usata e che possono quindi leggere il parere tecnico in modo inadeguato e distorto» in QUADRIO-CLERICI, *op. cit.*, p. 147. Sul punto v. anche FURNARI, *op. cit.*, 2002 e PONTI-MERZAGORA, *op. cit.*, 1993.

(20) Occorre precisare che tali problemi non riguardano solamente il linguaggio medico o psicologico ma anche quello settoriale o generale usato generalmente in molte altre discipline: l'economia, la finanza e lo stesso diritto. «Per la psicologia esiste però un problema in più che è rappresentato dalla molteplicità delle teorie esistenti e dalle corrispondenti scuole: psicanalisi, cognitivismo, comportamentismo, etc (...). Ognuna di esse usa un proprio linguaggio spesso raffinato ma anche poco accessibile ai non iniziati e quindi, in termini comunicativi, esposto al rischio della interpretazione errata» in QUADRIO-CLERICI, *op. cit.*, p. 147.

(21) In tema di responsabilità, etica e deontologia professionale dello psichiatra forense e del criminologo clinico v. PONTI-MERZAGORA, *op. cit.*, e FURNARI, *op. cit.* Si consideri inoltre che la perizia psichiatrica deve rimanere sempre entro limiti ben precisi, in quanto deve tendere esclusivamente alla valutazione e all'interpretazione psicopatologica della condotta dell'individuo che ha compiuto un reato, senza la pretesa di ricostruire «moventi» incomprensibili o di segnalare indimostrabili parallelismi tra particolari tratti di personalità e particolari tipi di reato.

non dogmatica delle scienze umane, divenendo estremamente utile che quest'ultimo effettui una valutazione differenziale e comparatistica delle diverse probabilità.

Va ammesso in definitiva che quello che il giudice richiede al perito in tema di incapacità di intendere e di volere non è, almeno nel nostro sistema (22), «un giudizio solo tecnico, una mera diagnosi psichiatrica, bensì una valutazione attinente alla responsabilità morale» (23) del soggetto, minore o adulto che sia.

È noto infatti che nel nostro Paese il fulcro centrale del contratto sociale risiede nel fatto che ogni singolo individuo sia ritenuto pienamente libero nella scelta dei propri comportamenti e come tale altrettanto responsabile dei propri atti (24), a meno che sia affetto, nel momento della commissione del fatto, da una condizione di infermità (25). Non si può infatti escludere a priori e convenzionalmente che possano esistere momenti particolari (talvolta unici) della vita di un individuo, durante i quali il soggetto stesso agisca in condizioni psichiche tali da alterarne gravemente la capacità di autodeterminarsi. Quanto detto non giustifica però, come avvenne invece in alcuni momenti del passato (26), che la scelta fra determinismo e libertà (e quindi responsabilità) del comportamento umano, sia esclusivamente ancorata a principi di natura scientifica (siano essi psicologici, sociologici o biologici), essendo utile il ricorso alla scienza solo qualora questa venga impiegata esclusivamente in qualità di mero supporto (27).

Per far questo, ovvero apprezzare la soggettiva riduzione dell'area di libertà e di responsa-

(22) Nei vari paesi europei il problema della responsabilità del malato di mente autore di reato, e quindi il problema dell'imputabilità, viene risolto attraverso metodi di accertamento della responsabilità riassumibili in tre distinte categorie: il metodo puramente psicopatologico, quello psicopatologico-normativo, ed infine quello puramente normativo. Per un approfondimento v. CANEPA, *Imputabilità e trattamento del malato di mente autore di reato*, in *Rass. it. di crim.*, Giuffrè, 1987.

(23) PONTI-MERZAGORA, *op. cit.*, p. 45. Illuminante a tal proposito è quanto detto dal Prof. G. Canepa fin dal 1957: «Se il legislatore ha inteso limitarsi, definendo l'imputabilità, ad esigere piuttosto un'imputabilità psichica (e non morale), il magistrato invece, quando ci conferisce una perizia psichiatrica esige, più o meno larvatamente, un parere sull'imputabilità morale del soggetto. O, quanto meno, ci chiede un parere sull'imputabilità psichica, e quindi un parere tecnico; parere che poi utilizza sul piano morale. È inutile quindi che ci si ripeta in sede trattatistica che un conto è il problema del libero arbitrio, un conto è il problema dell'imputabilità. In pratica si verifica che il parere tecnico sull'imputabilità viene dal magistrato trasformato, dopo opportuno vaglio critico, in un parere morale sulla libertà del soggetto che deve essere giudicato. E poiché questo è in fondo il fine, ufficioso e non ufficiale, della perizia psichiatrica, noi dovremmo francamente concludere che, dal punto di vista tecnico, non siamo idonei a fornire pareri sull'imputabilità e quindi sulla libertà morale dell'uomo. Anche da questo punto di vista l'attuale concetto d'imputabilità, quale si desume dal vigente c.p. dovrebbe subire una radicale revisione critica», così, CANEPA, *Le vicende medico-legali e giudiziali, in fatto di imputabilità, di un presunto omicida*, in *Revue Internationale de Defence Sociale*, 11, 3-4, 1957.

(24) «Il libero arbitrio non è una verità assoluta ma solo una «convenzione» della nostra cultura. Una convenzione irrinunciabile: per conservare i nostri sistemi sociali, tra cui quello della giustizia, è necessario che ciascuno sia chiamato a render conto, e nel bene e nel male, di quanto compie. Noi oggi siamo consapevoli dell'importanza dei condizionamenti sociali, ambientali, socio-economici, dei processi stigmatizzanti, emarginativi e così via — e di cui un tempo non si teneva conto —, ma sappiamo anche che non vi è un parallelismo fra condizionamento e determinismo, e che pure, nell'ambito dei condizionamenti, dobbiamo dar per certo che residui pur sempre lo spazio della libertà del singolo» in PONTI, *op. cit.*, p. 22.

(25) Tale parametro non sempre coincide con le entità nosografiche della psichiatria, anche se di fatto, in tempi a noi più lontani, infermità e malattia erano termini che venivano sovrapposti.

(26) Sui rapporti tra psichiatria, scienze umane e sistema di giustizia penale sono state identificate quattro fasi (a partire dall'800) durante le quali i rapporti tra operatori psichiatrici ed autorità giudiziaria sono andati incontro a profonde modificazioni. V., in proposito, FURNARI, *op. cit.*

(27) Si ritiene utile ricordare che al perito viene a volte affidato il difficile compito di graduare in senso quantitativo l'incidenza degli eventuali disturbi psichici riscontrati, in quanto essi assumono valore e significato di infermità. Non parliamo poi delle difficoltà connesse alla risposta del quesito della pericolosità, di fronte al quale il perito (...) non è maggiormente equipaggiato — dal punto di vista tecnico — rispetto al magistrato o all'uomo della strada»: così TRAVERSO (a cura di), *Criminologia e psichiatria forense*, Giuffrè, 1987, p. 359.

bilità morale del reo, lo psichiatra forense impiega prevalentemente — anche se in ambito minorile sussiste pure il concetto di «maturità» — il parametro dell'infermità.

Tale nozione, soggetta da sempre ad un processo di erosione e di dilatazione, ricomprende in sé situazioni che sfuggono alla cosiddetta nosografia della clinica psichiatrica divenendo, a volte, del tutto evanescente (28). Vago ed indefinibile tale termine ha perduto infatti il valore posseduto originariamente in psichiatria, a causa del maturato principio per cui «il disturbo mentale non è solo malattia, ma è un'entità ben più complessa, non definibile, di cui ben poche certezze si hanno sull'eziologia, ma che in definitiva può intendersi come la risultante di una condizione sistemica nella quale concorrono il patrimonio genico, la costituzione, le vicende di vita, le esperienze maturate, gli stress, il tipo di ambiente, la qualità delle comunicazioni intra ed extra familiari, la peculiare modalità di reagire, di opporsi, di difendersi» (29).

3. *Analisi del caso: criteriologia.* — Per venire ora all'analisi del caso, l'omicidio di Chiavenna, che qui si vuole presentare e commentare, viene affrontato mediante la rivisitazione cronologica dei fondamentali atti istruttori e con l'esame dei contributi tecnici forniti dalle diverse figure professionali che presero parte al procedimento. Intento di tale ricostruzione è l'effettuazione di alcune riflessioni di tipo clinico e socio-criminologico in merito agli aspetti criminogenetici, criminodinamici e psichiatrico-forensi relativi al caso di specie.

3.1 *Le diverse figure professionali intervenute nel corso del procedimento.* — Il p.m. si è avvalso anzitutto, nel corso delle indagini preliminari, dell'apporto tecnico del medico-legale, allo scopo di acquisire informazioni circa la modalità, la tecnica, la dinamica dell'omicidio e su quant'altro potesse essere utile al fine di identificare gli autori del delitto.

Provveduto al fermo giudiziario e all'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di G., D.G. e P. a seguito della loro confessione, la Pubblica Accusa nominò anzitutto, quale proprio consulente, una psicopedagogista, nell'intento di avvalersi del suo ausilio per l'audizione delle minori che sarebbero state sentite nel corso dell'indagine e per «l'audizione di eventuali altre persone utili ai fini dell'attività istruttoria (...) e di prestare sostegno ai minori attualmente sottoposti alle indagini (...)» (30) e infine di «relazionare al p.m. in ordine a quanto emerso dall'osservazione e dalle attività compiute» (31).

La consulente, effettuata la ricognizione anamnestica delle tre indagate, descrisse il quadro riscontrato del loro ambiente familiare, espresse valutazioni in ordine all'atteggiamento psicologico manifestato dalle ragazze durante gli interrogatori, indicò infine strategie di intervento opportune riguardo alcuni aspetti della devianza minorile.

Quanto al contesto familiare delle indagate, la psicopedagogista ritenne — così si è riportato nell'elaborato della consulente — che le tre ragazze fossero «unite da storie comuni: figlie di genitori separati o con situazioni familiari non completamente serene e distese»; espresse riserve sulla «competenza» dei genitori delle minori («padri, figure satelliti incapaci di assolvere alle responsabilità insite nel loro ruolo, madri, determinate e pratiche, in grado di occuparsi del quotidiano, ma non propriamente competenti dal punto di vista genitoriale»). Ravvisò inoltre un disagio in ciascuna delle minori, rilevando che esse costituivano un gruppo, ove ognuna si appoggiava all'altra («si sostengono vicendevolmente nella condivisione di un pessimismo e di un malessere che pervade la loro esistenza»).

Quanto alle indicazioni fornite, la consulente del p.m. non ritenne di prospettare un percorso riabilitativo per le tre indagate, limitandosi a segnalare la necessità di interventi general-preventivi incidenti sulle cause della devianza in età evolutiva.

(28) L'utilizzazione di una rigida nosografica psichiatrica impedisce una corretta valutazione della maggior parte dei soggetti periziati, anche nell'ambito dei parametri giuridici vigenti. Vedi in proposito GULOTTA, *Psicoanalisi e responsabilità penale*, Giuffrè, 1973; BANDINI-GATTI, *Delinquenza giovanile*, Giuffrè, 1979.

(29) PONTI-MERZAGORA, *op. cit.*, p. 100.

(30) Così si legge nel provvedimento d'incarico dell'ausiliario del p.m. presente in atti.

(31) *Ibidem*.

Nel corso dell'attività istruttoria il p.m. dispose poi, ai sensi dell'art. 360 c.p.p., un accertamento tecnico sulla capacità di intendere e di volere delle minori, incaricando quali propri consulenti uno psichiatra specialista anche in criminologia clinica ed una psicologa psicoterapeuta. Contestualmente, ciascuno dei difensori delle indagate nominò propri esperti tecnici.

I consulenti del p.m. svolsero anzitutto il loro incarico esaminando gli atti processuali, avendo colloqui con ciascuna delle indagate, somministrando loro test psicodiagnostici, raccogliendo dati anamnestici ed ambientali anche tramite colloqui con i genitori, considerando le osservazioni psicologiche effettuate sulle minori dagli operatori carcerari, nonché diari, manoscritti e lettere delle ragazze.

Valutati i dati raccolti, i consulenti giunsero alla conclusione che ciascuna delle tre minori presentava un «Disturbo di personalità», e precisamente G. un «Disturbo dipendente di personalità», D.G. e P. un «Disturbo *borderline* di personalità».

Sulla base delle diagnosi espresse i consulenti del p.m. ritennero che la capacità di intendere e di volere di G. al momento del fatto-reato fosse, nonostante il disturbo di personalità rilevato, piena. Essi sottolinearono infatti che la minore, pur condizionata «dal bisogno di appartenenza al gruppo, non presentava limitazione nel comprendere il significato ed il valore di quanto andava commettendo (...) e restrizioni nell'autodeterminazione».

Per quanto riguarda D.G. e P., i consulenti ritennero, invece, che il disturbo sopraccitato ne avesse scemato grandemente la capacità di intendere e di volere, riconoscendo in loro una condizione di pericolosità sociale. È da notare che il giudizio di parziale non imputabilità espresso dai consulenti del p.m. si fondò essenzialmente sul riconoscimento, in capo a D.G. e a P., di una condizione di disturbo avente valore di infermità, e non su un giudizio di immaturità (32).

La conclusione psichiatrico-forense cui pervennero i consulenti del p.m. fu la conseguenza dell'aver essi ritenuto «importante», vale a dire clinicamente assai rilevante, il «Disturbo di personalità» rilevato in D.G. e P.; mentre il «disturbo» che rilevarono in G. essi lo reputarono di minore incidenza clinica, e pertanto non comportante un vizio di mente ai sensi degli artt. 88 o 89 c.p.

Anche la pericolosità sociale fu correlata dai consulenti alla «permanenza nell'attualità del quadro psicopatologico» diagnosticato (33).

Nel «Disturbo di personalità» rilevato, i consulenti del p.m. ascrissero importanza, tra gli altri elementi, alla dinamica di gruppo e al «satanismo». Per quanto riguarda il primo aspetto, essi ritennero che l'identità personale e le relative fragilità psicologiche individuali delle minori venissero compensate dal legame di gruppo, cementato anche mediante «patti di sangue» e «riti iniziatici» (34). Nel «satanismo» praticato dalle minori, invece, i consulenti non identifica-

(32) Giova ricordare che «patologia» e «immaturità» sono elementi di non imputabilità del minore. Per un approfondimento circa l'interpretazione dell'art. 98 c.p. nel caso di specie v. DELLA BELLA, KING, *op. cit.*

(33) Il «Disturbo della personalità» che i C.T.U. diagnosticarono in ciascuna delle minori non fu ritenuto condizione psicopatologica strutturata scarsamente modificabile (qual è, invece, la caratteristica precipua del citato «disturbo»), ma fu reputato un assetto psico-affettivo comportante un'infermità passibile, anche in funzione dell'età dei soggetti, di evoluzione positiva («Le complesse interazioni con l'ambiente relazionale, affettivo e progettuale potranno significativamente incidere sull'evoluzione futura delle ragazze»).

(34) Un'importante serie di considerazioni sono state riservate dai consulenti del p.m. alla dinamica di gruppo intercorrente tra le tre minori. I consulenti hanno ravvisato nel legame di gruppo che univa G., P. e D.G. precise funzioni psicologiche. «Indubbiamente — si legge nella consulenza citata — esse condividono una storia comune di disagio familiare, con figure paterne assenti o marginali e ripetute esperienze abbandoniche; una grande difficoltà nel comunicare e condividere sentimenti ed emozioni; un estremo senso di solitudine; una progettualità tra l'incerto e l'assente. In un contesto caratterizzato da sentimenti cronici di vuoto, le tre ragazze iniziano presto a manifestare comportamenti trasgressivi, sintomo e segno di un'insuperabile difficoltà a mentalizzare il disagio e, di conseguenza, ecco la necessità di una concretizzazione attraverso l'azione. Ecco quindi gli abusi alcolici, gli atti di vandalismo, il ricorrere all'automutilazione per controllare l'ansia crescente (...). Gradualmente le tre si avvicinano e nel volgere di poche settimane giungono a coagularsi, finendo per costituire un gruppo che

rono una vera e propria ideologia, ovvero un «credo», ovvero un «sistema di pensiero», ma riconobbero una modalità adolescenziale di esplorazione dell'ignoto e del «diverso», perseguita anche con significato di «gioco» alternativo e ribelle (35).

I consulenti delle indagate redassero note critiche alla consulenza di parte pubblica. Anzi tutto, essi criticarono il metodo seguito dai C.T.U. Lamentarono infatti che l'accertamento tecnico fosse stato condotto dai consulenti del p.m., parte dell'accusa, in modo non del tutto corretto, poiché gli ausiliari tecnici delle minori, che pure ebbero qualche spazio di intervento in sede di colloquio, finirono per fruire di un ruolo del tutto non paritetico e marginale. Ciò, di fatto, fu una grave carenza riscontrata nella C.T.U., in quanto rese del tutto impossibile il «giusto» confronto critico tra i consulenti delle parti. Furono inoltre reputate parziali ed insufficienti le considerazioni prospettate dagli ausiliari del p.m., sia per quanto attiene la valutazione diagnostica, sia per quel che concerne la capacità — tenuto conto delle dinamiche di gruppo — di autodeterminazione delle minori.

In particolare, i consulenti delle indagate affermarono che il «Disturbo *borderline*» diagnosticato anche dai C.T.U., potesse considerarsi uno stato psicopatologico prossimo, ed in verità il più prossimo tra i «Disturbi della personalità», ad una condizione meramente psicotica (36). Inoltre, rilevarono alcune carenze della C.T.U. relative alla criminogenesi, vale a dire alla non analizzata correlazione tra le caratteristiche del disturbo diagnosticato e la «scelta» criminosa (37). A parere dei consulenti, non erano state considerate neppure le finalità del comportamento delittuoso, né era stata ponderata adeguatamente la questione della capacità volitiva, in modo particolare l'autodeterminazione dei singoli soggetti in una dinamica di gruppo («Quali regole presiedevano o sovrintendevano al legame? Vi era una gerarchia di poteri psicologici nel gruppo? (...) qual era lo spazio di libertà per ognuna?») (38).

Sulla base di queste considerazioni il g.i.p., così come riportato nella sentenza di primo grado, ritenne necessario «l'espletamento di un nuovo accertamento psichiatrico attraverso perizia, motivando tale richiesta alla luce della parzialità della consulenza in atti, in quanto disposta dal p.m., nonché delle osservazioni dei rispettivi consulenti di parte che evidenziavano la necessità di un ulteriore approfondimento» (39).

possa assolvere a due contemporanee funzioni: da un lato costituire una sorta di contesto familiare sostitutivo, apparentemente caratterizzato dall'assenza di qualunque conflitto, dalla condivisione di un sentire mai approfondito, dall'alcool, dai progetti di trasgressione (...) dall'altro, con le parole di una delle tre ragazze, ciascuna si sentiva 'un pezzo di un'unica testa', nel tentativo di accedere ad una identità altrimenti irraggiungibile (...). Solo il riconoscersi attraverso l'altro permetteva loro di contenere tale frammentazione nell'illusione di avvicinare un Sé adulto». La paura evidenziata dai consulenti del p.m. che le ragazze perdessero il loro «precario senso di coesione del Sé appena conquistato» sarebbe la causa giustificatrice della realizzazione dei «patti di sangue» e dei «riti iniziatici, necessari da un lato per il loro intrinseco valore di indissolubile unione, dall'altro di rassicurazione che nessuna abbandonando il campo (...). Il primo rito sancisce l'amicizia (...), il secondo patto unisce in qualunque impresa».

(35) Si tratta del ricorso a riti satanici, avvicinati anche attraverso l'ascolto della musica di Marilyn Manson, nonché la lettura dei testi delle sue canzoni e di pubblicistica varia. Le minori misero in atto, prima dell'omicidio, una serie di atti sacrificali a Satana e in nome di Satana: il furto e la distruzione col fuoco di una Bibbia, il tentativo di profanazione di una tomba, il tentativo di uccidere un cane. I riti satanici rimasero, comunque, pratiche interne al gruppo, non furono mai condivise con figure esterne.

(36) Vale a dire un funzionamento psichico caratterizzato da una «grave alterazione del rapporto che l'io intrattiene con se stesso e con l'ambiente». V., in proposito, ANDREOLI-CASSANO-ROSSI, *DSM IV-TR, Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali*, MASSON, 2002, p. 730.

(37) Giova precisare che per «criminogenesi» si intende il «perché» del delitto, mentre per «criminodinamica» il «come» dell'evento delittuoso. Scopo pertanto della criminologia clinica o applicata, e in particolar modo del colloquio criminologico, è la comprensione del modo in cui le caratteristiche psicologiche del soggetto, le sue particolari esperienze di vita, i fattori ambientali e sociali e le circostanze situazionali presenti al momento della commissione del delitto hanno interagito tra loro. Per un approfondimento della questione v. PONTI, *op. cit.*

(38) Così si legge nelle note critiche avanzate dai rispettivi consulenti tecnici di parte presenti in atti.

(39) Trib. min. Milano, 9 agosto 2001 in *questa rivista*, 2003, p. 2816, n. 836.

I tre periti nominati dal g.i.p. — uno psichiatra, un criminologo ed un neuropsichiatra infantile — riesaminarono le tre imputate in un contesto di accertamento tecnico al quale parteciparono anche i consulenti delle parti (p.m. e difesa).

Essi pervennero a diagnosi in parte difformi da quelle espresse dai consulenti del p.m., ritenendo G. affetta da «Disturbo dissociativo» (40), D.G. da «Disturbo *borderline*» con fasi di disturbi psicotici transitori e P. da mero «Disturbo *borderline*». Diversa fu anche la conclusione psichiatrico-forense, ritenendo i periti che G. fosse, a causa della struttura psicotica della personalità, totalmente incapace di intendere e di volere al momento del fatto, e che D.G. e P. fossero parzialmente incapaci di intendere, ma totalmente incapaci di volere. Tale conclusione fu espressa sulla scorta del grave disturbo di personalità di D.G. e di P., mentre la totale incapacità di autodeterminarsi fu ravvisata nella cogenza della dinamica di gruppo, che avrebbe abolito, secondo i periti, la capacità di volere delle due minori. In sostanza, per tutte e tre le imputate i periti conclusero per la non imputabilità.

Il g.i.p. accolse solo in parte le indicazioni dei propri periti. Giudicò G. totalmente incapace di intendere e di volere a causa di infermità di mente, ma parzialmente incapaci, ancora per infermità, D.G. e P. (41). Il giudice ritenne, infatti, che la dinamica di gruppo non condizionò il volere delle ultime due ragazze fino ad abolirlo, in quanto esse avevano conservato, mantenendo qualche relazione individuale al di fuori del gruppo, alcune aree di autonomia ed indipendenza.

Sia il procuratore della Repubblica che le difese proposero appello. La Corte, riesaminando il caso, non dispose una nuova perizia psichiatrica sulle minori, ma si avvalse del contributo tecnico dei propri componenti laici (42). I giudici di secondo grado ritennero, discostandosi dalla decisione del tribunale, che tutte e tre le minori fossero affette da vizio di mente parziale, ivi compresa G., in quanto, a riguardo di questa, «nessun elemento probante esiste di una psicosi dissociativa di tipo schizofrenico presente al momento dell'assassinio» (43).

Tale diverso apprezzamento è da correlare alla diversa natura della «dissociazione» schizofrenica rispetto al «Disturbo dissociativo». La prima, infatti, comporta, una più profonda e stabile frattura del rapporto di realtà rispetto alla seconda, vale a dire determina una più marcata distorsione psicotica dei significati delle esperienze di vita (44).

La Corte di cassazione, cui fece ricorso la difesa di G., confermò la decisione dei giudici d'appello, sottolineando la non necessità di ulteriori approfondimenti peritali (45).

3.2. *Considerazioni cliniche e criminologiche.* — Volendo ora effettuare alcune considerazioni cliniche e criminologiche sul caso, è da considerare, in via preliminare, che periti e consulenti tecnici unanimemente ravvisarono, in ciascuna delle tre imputate, una condizione di «Dis-

(40) I periti formularono la diagnosi di «Disturbo dissociativo non altrimenti specificato» a causa di «una patologia dissociativa sostanzialmente psicotica con tratti schizotipici, accompagnati da una seria depressione del tono dell'umore e da segni di una patologia post-traumatica da stress».

(41) Per una maggiore analisi delle motivazioni v. DELLA BELLA-BIANCHETTI, *op. cit.*

(42) La Corte, in merito alle richieste delle parti di rinnovazione dell'istruttoria e di espletamento di ulteriori indagini, dichiarò che «il materiale acquisito agli atti, probatorio o valutativo, è amplissimo se non eccessivo; (...) si ritiene che ogni altra acquisizione non solo non fornirebbe apporti decisivi ma contribuirebbe ad accrescere il polverone che in qualche misura si è determinato, pur se non risulta fortunatamente compromessa (...) la possibilità di pervenire ad un corretto giudizio su ciascuna delle questioni in esame». In ragione di ciò e nonostante «le discordanze non lievi tra gli esperti», la richiesta delle parti in merito al riesame dei consulenti e dei periti sul tema della capacità di intendere e di volere «viene disattesa non in virtù del mito del giudice perito dei periti, né adagiandosi sulla teorica maggiore o minore dignità di questo o quell'elaborato, ma avvalendosi delle competenze in campo psichiatrico e psicologico dei propri componenti laici, e valutando con attenzione ogni utile elemento desumibile da tutte le valutazioni tecniche in atti». App. Milano, 4 aprile 2002, in *questa rivista*, 2003, p. 2816, n. 836.

(43) App. Milano, 4 aprile 2002, *cit.*

(44) Per un approfondimento v. ANDREOLI-CASSANO-ROSSI, *op. cit.*

(45) Sez. I, 23 gennaio 2003, n. 74, *inedita*.

turbo della personalità» (46), pur se riscontrarono in ciascuna di loro caratteristiche ed incidenze cliniche diverse.

Va invero subito precisato, circa l'inquadramento nosografico che periti e consulenti ritengono di effettuare, che la possibilità di diagnosticare un «Disturbo di personalità» in età adolescenziale rappresenta da tempo terreno di ampio dibattito scientifico (47), data la sostanziale incompatibilità delle caratteristiche di pervasività ed inflessibilità che definiscono il «Disturbo» con l'evolutive biopsicologica propria dell'adolescenza. Sono infatti caratteri fisiologici di questa età, il cambiamento, la mutevolezza e l'instabilità, tanto dei processi cognitivi quanto di quelli affettivi: eventi che determinano di fatto vicissitudini di tipo psicologico e che comportano, solamente una volta terminati, il raggiungimento da parte del soggetto di una struttura di personalità stabile e adulta (48).

Per quanto concerne in concreto il «Disturbo di personalità», ravvisato nelle tre imputate, occorre poi precisare che esso fu messo in relazione concausale (49) con le gravi carenze delle figure genitoriali. Di fatto, ciascuna delle minori ebbe modo di vivere in contesti affettivi precari, in famiglie disgregate e conflittuali, spesso contrassegnate da figure genitoriali inadeguate, confuse nei ruoli e carenti sul piano della comunicazione. Sovente emersero, infatti, situazioni domestiche caratterizzate da isolamento affettivo, da un'estrema difficoltà al dialogo, da episodi di violento contrasto familiare e da separazioni legali. Marcati apparvero, inoltre, i problemi relativi all'abuso di alcoolici, all'alimentazione (anoressia), all'autolesionismo (bruciature e tagli) e alla sessualità (50).

L'esame della storia individuale delle tre adolescenti e della loro personalità profondamente disturbata portò i consulenti a rilevare che le minori, ciascuna partendo da personali problemi di

(46) Giova precisare che per «Disturbo di personalità» si intende la rappresentazione di un «modello di esperienza interiore e di comportamento che devia marcatamente rispetto alle aspettative della cultura dell'individuo. Esso è pervasivo ed inflessibile, esordisce nell'adolescenza o nella prima età adulta, è stabile nel tempo, e determina disagio o menomazione». V. ANDREOLI-CASSANO-ROSSI, *op. cit.*, p. 729.

(47) Cfr. in proposito ANDREOLI-CASSANO-ROSSI (a cura di), *op. cit.*; GIBERTI, ROSSI, *op. cit.*; FORNARI, *op. cit.*; NOVELLETTI, *Psichiatria psicoanalitica dell'adolescenza*, Borla, 1992; KERNBERG, *Aggressività, disturbi della personalità e perversioni*, Cortina, 1993; WINNICOTT, *Alcuni aspetti psicologici della delinquenza minorile* (1946), in *Il bambino deprivato: le origini della tendenza antisociale*, Cortina, 1986; NOVELLETTI-BIONDO-MONNIELLO, *L'adolescente violento. Riconoscere e prevenire l'evoluzione criminale*, Angeli, 2000; BLOS, *L'adolescenza: un'interpretazione psicoanalitica* (1987), Angeli, 1988; SENISE, *Psicoterapia breve di individuazione*, Feltrinelli, 1990.

(48) In tema di psicologia dell'età evolutiva v., tra gli altri, PIAGET, *Dal bambino all'adolescente: la costruzione del pensiero (1930-1965)*, La Nuova Italia, 1969; INHELDER-PIAGET, *Dalla logica del fanciullo alla logica dell'adolescente (1967)*, Giunti Barbera, 1975; ERIKSON, *Gioventù e crisi di identità (1968)*, Armando, Roma, 1974; ERIKSON, *Infanzia e Società (1950)*, Armando, 1976; SEGRE, *La devianza giovanile: cause sociali e politiche di prevenzione*, Angeli, 1998; CREPET, *Cuori violenti: viaggio nella criminalità giovanile*, Feltrinelli, 1998; DE LEO, *La devianza minorile: il dibattito teorico, le ricerche, i nuovi modelli di trattamento*, Carocci, 1998; SHERIF, *Interazione sociale e sviluppo della persona*, Il Mulino, Bologna, 1988; PALMONARI (a cura di), *Psicologia dell'adolescenza*, Il Mulino, 1997.

(49) Sul superamento, nel campo delle scienze umane, del concetto di «causalità lineare» a scapito di quello cosiddetto «sistemico» o di «causalità circolare» v. PONTI, *op. cit.*

(50) G. fu una bambina obbediente alle regole, attenta al fratello minore e ben inserita a scuola; in adolescenza mostrò una peculiare «scissione» comportamentale, risultando «adattata» all'ambiente domestico, ma del tutto disadattata al contesto extrafamiliare, incapace di proseguire negli studi, socialmente isolata, con scarsi interessi sentimentali. D.G. visse invece un'infanzia ed una preadolescenza con manifesti problemi di socializzazione, restando sempre «attaccata» alla madre. L'ingresso in adolescenza apparve traumatico, rivelandosi in una profonda frattura con il mondo degli adulti di riferimento, in un definitivo crollo scolastico, nella comparsa di comportamenti anoressici e di abusi alcoolici quotidiani. P., dal canto suo, visse l'infanzia nell'idealizzazione dei propri zii, poiché supplenti delle figure genitoriali. Il suo ingresso in adolescenza fu caratterizzato da un progressivo e marcato isolamento sociale, da fallimenti scolastici, da comportamenti ricorrenti all'autolesionismo (*self-cutting*), da condotte alcoliche, da fantasie suicidarie.

tipo psicopatologico, ebbero modo di avvicinarsi tra loro mediante la condivisione della rottura con il mondo dei propri referenti familiari, la difficoltà di relazionarsi con i coetanei e gli adulti, l'isolamento affettivo, lo scarso interesse per la vita sentimentale ed i peculiari «vissuti» corporei di ognuna di esse. In sostanza, ciascuna delle tre «mise a disposizione» delle altre la propria «marginalizzazione», tanto da costituire una sorta di «marginalizzazione condivisa».

Oltre a ciò, risultò in loro una spiccata inclinazione ad una ricerca di culture «alternative» al mondo degli adulti, che per l'una delle ragazze consistette in un precoce avvicinamento alle religioni orientali, per un'altra nella coltivazione di interessi connessi al «satanismo», per tutte nell'allontanamento dalla «cultura religiosa» tradizionale alla quale erano state avviate.

Proprio a tali caratteristiche di personalità che si riscontrarono in ciascuna delle minori possono infatti ricollegarsi alcuni dei peculiari — e solo apparentemente antitetici — comportamenti assunti: se da una parte vi fu infatti la ricerca di legami stretti che fossero in grado di supplire alla solitudine nella quale ciascuna di esse viveva, coagulandone così il gruppo, dall'altra, si verificò una loro sostanziale rigida demarcazione rispetto al mondo degli adulti.

Le due condotte parvero obbedire, in realtà, ad una logica che può definirsi di «differenziazione paranoidea dal mondo circostante», posto che questi veniva vissuto come ostile, non accogliente, temuto e minaccioso — vissuto, come una delle ragazze affermò, come un «male» (51).

Tale demarcazione paranoidea ebbe modo di realizzarsi mediante l'impiego di due principali «strumenti»: il «satanismo» e l'esclusività del «sottogruppo». Il primo, ossia il «satanismo», rappresentò un veicolo di istanze di contrapposizione e di ribellione che fu impiegato da ciascuna delle ragazze con valenze essenzialmente di «gioco», e mai come espressione di un «credo» o di una «ideologia». Il secondo, vale a dire l'esclusività del gruppo, costituì invece il momento fondamentale di differenziazione patologica dal mondo adulto e dei propri pari, tanto da permettere loro una sostanziale chiusura nella ristretta e rassicurante realtà del «sottogruppo», che si costituì sia mediante un meccanismo di selezione (una coetanea fu infatti esclusa dal gruppo), sia mediante l'utilizzo reale e simbolico del corpo. Ripetuti furono, in proposito, gli episodi in cui una delle ragazze ebbe a incidere il corpo dell'altra con tagli e bruciature e numerosi furono i «patti di sangue».

Conseguenza di tutto ciò fu in definitiva non solo la strutturazione di una unità grupale in cui ciascuna delle minori si percepì come parte essenziale («Siamo tutte e tre dei pezzi l'una dell'altra») (52), ma anche l'instaurarsi di un imperativo di solidarietà e di fedeltà reciproca — tale per cui la fantasia del «tradimento» divenne una sorta di tabù. L'infrazione del divieto avrebbe in sostanza comportato, in ciascuna delle minori, oltre alla frattura dell'unità grupale, il riemergere di un vissuto psicopatologico di solitudine e di vuoto.

La struttura e le caratteristiche del gruppo risultarono, peraltro, strettamente connesse alla formazione del progetto criminale. L'atto delittuoso, infatti, sembrò trovare origine sia dal bisogno di conferma di solidarietà, sia dalla necessità di difendersi dal mondo adulto percepito come minaccioso, nell'intento profondo di affermare la propria «forza» mediante un comportamento aggressivo e distruttivo («Volevamo spaventare Chiavenna») (53).

L'omicidio della suora fu, in estrema sintesi, l'ultimo dei «progetti» che il gruppo espresse, attraverso un'escalation di distruttività, a partire dal 1998. Dapprima si cimentò appunto nella distruzione di una Bibbia; poi tentò, ma desistette, di rapire un cane e sacrificarlo a Satana; successivamente compì atti vandalici su automobili; ed infine perseguì i progetti, che furono peraltro accantonati, di profanare una tomba, di rapire un bambino e di uccidere un prete.

Il delitto in esame risultò, in definitiva, l'esito estremo della fantasia di aggredire, punire,

(51) La risposta paranoidea si configurò sia come restringimento relazionale, sia come «attacco» al «nemico». Una delle ragazze, durante un colloquio, così definì il suo rapporto con il satanismo: «Il male del mondo va combattuto con il male».

(52) Nel caso di specie non è stata riscontrata la presenza di un leader, in quanto nessuna delle minori dimostrò di saper condizionare con la propria personalità le altre. Ognuna delle tre forniva al gruppo, infatti, un apporto diverso: G. lanciava il progetto, P. ne sollecitava la realizzazione, D.G. coagulava il gruppo mediante i suoi bisogni di dipendenza.

(53) Così si espresse una delle indagate in sede di colloquio.

prevaricare il mondo degli adulti dal quale ognuna delle ragazze si sentiva sostanzialmente «aggredata», «punita» e «prevaricata» (54).

4. *Brevi note conclusive.* — Prima di avanzare alcune considerazioni conclusive nel merito del caso esaminato, appare opportuno proporre qualche riflessione, ancorché del tutto sintetica, a riguardo di taluni aspetti della psicologia dell'età dell'adolescenza.

Innanzitutto occorre considerare quanto l'età post-puberale sia di fatto il luogo «normale» di apprendimento e di sperimentazione dell'individuo, lo spazio ove avviene la progressiva separazione dai modelli genitoriali (55). L'adolescente vive infatti, nel contatto con i «pari», un nuovo contesto emotivo, psicologico e cognitivo, elabora nuove strategie per affrontare i problemi, conosce nuovi riferimenti comportamentali (56).

In secondo luogo giova rammentare quanto la frattura con i modelli di identificazione preadolescenziali, oppure la carenza di riferimenti affettivo/normativi nelle prime età della vita, oppure ancora di relazioni psicologiche adolescenziali univocamente direzionate nei confronti di un unico «oggetto» (per esempio il gruppo dei coetanei) siano spesso causa, negli adolescenti, di un inadeguato e disturbato sviluppo della persona (57).

Infine, va rilevato quanto il gruppo rappresenti a volte, soprattutto in situazioni di precario sviluppo psicoemotivo, l'unità ricettacolo degli aspetti più fragili della personalità, divenendo il luogo di condivisione identificativa delle problematiche dei suoi componenti, tanto da generare una sorta di psichismo gruppale differenziato dal più ampio contesto sociale (58).

Per venire ora al caso di specie, occorre considerare che ciascuna delle tre ragazze entrò nell'adolescenza portando con sé un profondo disagio preadolescenziale, deficitario in realtà di adeguati modelli identificativi. Con tali carenze vennero operate dalle ragazze le fratture dal mondo adulto, che trovarono nel gruppo, ma in un gruppo a forte caratterizzazione paranoidea, il luogo 'essenziale' ove condividere emozioni, supportare la propria identità, mettere in atto fantasie e progetti di avversione al mondo adulto. Tutto ciò, in concreto, fu realizzato in un contesto psicofettivo che i periti, i consulenti ed i giudici ritennero abnorme, tanto da essere caratterizzata da disturbi della personalità variamente diagnosticati.

Ebbene quanto detto necessita, a questo punto, di alcune utili considerazioni in tema di imputabilità (59) delle tre minori. Precisamente appare necessario soffermarsi, anzitutto, sul fatto

(54) Sicuramente attinente al caso esaminato e degno di essere ricordato a tal proposito è quanto detto dalla scrittrice H. Arendt nel 1963: «Quel che ora penso veramente è che il male non è mai 'radicale', ma soltanto estremo, e che non possiede né profondità, né una dimensione demoniaca. Esso può invadere e devastare il mondo intero, perché si espande sulla sua superficie come un fungo. Esso sfida, come ho detto, il pensiero, perché il pensiero cerca di raggiungere le profondità, di andare alle radici, e nel momento in cui cerca il male, è frustrato perché non trova nulla. Questa è la sua "banalità"...»; in ARENDT, *On revolution*, The Viking Press, 1963, p. 332.

(55) Si vedano, tra i molti, AA.VV., *Il giudizio morale nell'adolescenza: categorie cognitive e valori*, Angeli, 1983; LUTTE, *Psicologia dell'adolescenza*, Il Mulino, 1987; BLOS, *op. cit.*; SENISE, *op. cit.*; PIAGET, *op. cit.*, 1969; INHELDER-PIAGET, *op. cit.*; ERIKSON, *op. cit.*; PALMONARI (a cura di), *op. cit.*

(56) Per un ulteriore apprendimento dottrinale della questione si vedano LAUFER, LAUFER, *Adolescenza e breakdown evolutivo*, Bollati Boringhieri, 1986; HEMDRY, *La natura dell'adolescenza*, Il Mulino, 1990; TONOLO, *Adolescenza e identità*, Studi e Ricerche, Il Mulino, 1999; SEGRE, *op. cit.*; SHERIF, *op. cit.*

(57) Per i riferimenti dottrinali su tali questioni, cfr. *supra* note 27 e 28.

(58) Tra i tanti si considerino GALIMBERTI, *Dizionario di Psicologia*, Utet, 1994; COOLEY, *L'organizzazione sociale (1909)*, Armando, 1971; OLMSTED, *Gruppi sociali elementari (1959)*, Il Mulino, 1963; AMERIO-QUAGLINO, *Il gruppo. Realtà o rappresentazione sociale*, Book Store, 1979; AMERIO-BOGGI CAVALLO-PALMONARI-POMBENI, *Gruppi di adolescenti e processi di socializzazione*, Il Mulino, 1990; PAZÈ, *La devianza nella preadolescenza*, in *Cittadini in crescita*, n. 3-4, 2001.

(59) In tema di imputabilità minorile e di accertamento in concreto della maturità si vedano, tra gli altri, MORO, *Manuale di diritto minorile*, Zanichelli, 2000; CERETTI, *Il concetto di maturità: alcune proposte per la sua valutazione dal punto di vista dello scienziato dell'uomo*, in *Minori & Giustizia*, Angeli, 2003; MANTOVANI, *Diritto penale*, Cedam, 2001; MARINI, voce *Imputabilità*, in *Dig. pen.*, vol. VI, Utet, 1992; PONTI-GALLINA FIORENTINI, voce *Immaturità*, *ivi*, vol. VI, Utet, 1992; PEPINO, *Chi ha paura della non imputabilità minorile?*, in *Minori & Giustizia*, Angeli, 1996; BERTOLINO, *sub art.* 98, in

che in ognuna di esse fu riscontrata una condizione di infermità di mente, e che proprio in forza di tale valutazione, e non a seguito del riscontro di una condizione di immaturità, la magistratura ravvisò la compromissione, se pure con graduazione diversa nei vari gradi di giudizio, della capacità di intendere e di volere. Rilevante, a questo proposito, fu il fatto che i giudici, in accordo con periti e consulenti, ritennero che una diagnosi di disturbo della personalità comportasse un vizio di mente, con ciò non intendendo riservare alla diagnosi di psicosi il momento di applicabilità di una valutazione psichiatrico-forense di compromissione della capacità psichica, bensì accogliendo il criterio psichiatrico della rilevanza del disturbo — vale a dire della sua incidenza clinica nella vita mentale del soggetto — nel giudizio medico-legale (60).

In secondo luogo, risulta necessario considerare il peso che periti e magistratura diedero, in punto di imputabilità, alla dinamica di gruppo nella quale l'omicidio avvenne. Il gruppo delle tre ragazze, come si è precedentemente descritto, si costituì attorno ad un bisogno individuale di differenziazione e di difesa paranoidea dal mondo adulto e funzionò erigendo una massiccia barriera nei confronti di ciò che fu esterno a sé. L'identità disturbata di ciascuna delle minori trovò infatti una sorta di «compenso» patologico mediante la costruzione di un «mondo a parte», così che la realtà venne decodificata secondo un modello di pensiero paranoideo. La distorta elaborazione del rapporto con il mondo adulto coinvolse inoltre ciascuna delle tre ragazze in un pensiero racchiuso nel confine del gruppo, così che il pensiero del singolo divenne «pensiero di gruppo». Tale pensiero, in definitiva, divenne tanto forte da costituire un «oggetto» che, come una sorta di *totem*, visse di vita propria, chiedendo obbedienza ai singoli componenti.

Il gruppo, in estrema sostanza, ebbe modo di sussistere sulla base degli individuali bisogni di coesione paranoidea e su di una pressante ricerca di rinforzo delle fragili identità personali: ciò comportò, secondo i periti, un vincolo tale per cui il «tradimento» del gruppo avrebbe comportato per le minori un venir meno delle difese psichiche di ciascuna ed un cedimento dell'Io.

I giudici condivisero infatti tale valutazione peritale proprio nel ritenere che la cogenza psicologica della dinamica di gruppo esprimesse, in ciascuna delle minori, una condizione di infermità e di compromissione della capacità di volere.

Rilevante fu infine la graduazione che i giudici di secondo e terzo grado effettuarono circa la ricaduta della dinamica di gruppo sulla capacità di volere delle singole imputate, per ciascuna delle quali fu ritenuta una compromissione solo parziale dell'autodeterminazione. Anche per G., e non solo per D.G. e P., essi reputarono che la conservazione dei rapporti affettivi, anche al di fuori della relazione gruppale, indicasse la sussistenza di un certo spazio di libertà per ognuna delle minori, tale da non comportare una totale abolizione delle loro singole volontà né nella dinamica gruppale, né al momento della commissione del delitto.

RAFFAELE BIANCHETTI (§§1, 2, 3.2)

FRANCO MARTELLI (§§3, 3.1, 4)

Dolcini-Marinucci (a cura di), *Codice penale commentato. parte generale*, Ipsosa, 1999; RICIOTTI, *La giustizia penale minorile*, Cedam, 2001; DI NUOVO, GRASSO, *Diritto e procedura penale minorile*, Giuffrè, 1999.

(60) Per i riferimenti dottrinali, cfr. *supra* note 27 e 28.